unlimited energy

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/01

Aggiornato al 08/08/2019

unlimited energy

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

Indice

Definizioni 5

PARTE GENERALE

Capitolo 1 8

Descrizione del quadro normativo

1.1. La responsabilità amministrativa degli enti 8

1.2. Le “Linee Guida” di Confindustria 9

1.3. I reati che determinano la responsabilità ex D. Lgs. 231/01 11

1.4. Le sanzioni comminate dal Decreto 16

1.5. Delitti tentati 19

1.6. Le vicende modificative dell’ente 19

1.7. Reati commessi all’estero 23

1.8. Il procedimento di accertamento dell’illecito 24

1.9. La condizione esimente 24

Capitolo 2 27

Descrizione della realtà aziendale

2.1. La “*E2E S.p.A.*” 27

2.2. La *Corporate Governance* 29

2.3. Organigramma Aziendale 37

Capitolo 3 38

Obiettivi, funzione e struttura del Modello

3.1. Obiettivi del Modello 38

3.2. Funzione del Modello 39

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

3.3. Struttura del Modello 40
3.4. I destinatari del Modello 41
3.5. Comunicazione del Modello 42
3.6. Aggiornamento del Modello 43

Capitolo 4 **44**
L'organismo Di Vigilanza
4.1. Premessa 44
4.2. Requisiti 45
4.3. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza 46
4.4. *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza 48
4.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 49
4.6. Le risorse 51

Capitolo 5 **52**
Sistema Disciplinare
5.1. Principi generali 52
5.2. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati 52
5.3. Violazione del modello da parte di dirigenti e organi societari 55
5.4. Violazione del modello da parte di collaboratori, consulenti ed altre controparti contrattuali 55

Capitolo 6 **57**
Piano di formazione e di comunicazione
6.1. Comunicazione e formazione per i dipendenti 57
6.2. Proposta di piano formativo ed informativo 58
6.3. Comunicazione per collaboratori, consulenti ed altre controparti Contrattuali 59

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

Analisi dei Rischi

I) *Risk Assessment*: Metodo Adottato 61

II) Legenda 62

III) *Risk Assessment* – Tabelle 63

PARTE SPECIALE

1. PR. 01 – Reati in danno della P.A. – art. 24 D. Lgs. 231/01 65
2. PR. 02 – Reati nei rapporti con la P.A. – art. 25 D. Lgs. 231/01 71
3. PR. 03 – Reati informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24-*bis* D. Lgs. 231/01 77
4. PR. 04 – Delitti di criminalità organizzata – art. 24-*ter* D. Lgs. 231/01 80
5. PR. 05 – Delitti contro l'industria ed il commercio – ex art. 25-*bis*1 D. Lgs. 231/01 84
6. PR. 06 – Reati societari – art. 25-*ter* D. Lgs. 231/01 88
7. PR. 07 – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro – art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01 97
8. PR. 08 – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni ed altra utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio – art. 25-*octies*. D. Lgs. 231/01 105
9. PR. 09 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 25-*decies* D. Lgs. 231/01 110
10. PR. 10– Reati ambientali – art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01 112
11. PR. 11 – Altri reati 120

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

Definizioni

- "*Modello*" o "*M.O.G.C.*": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, adottato dalla "*E2E S.p.A.*" e rappresentato dal presente documento, dalle parti speciali e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- "*Codice Etico*": il Codice Etico adottato dalla "*E2E S.p.A.*" ai sensi dell'art. 6, comma terzo, D. Lgs. 231/01;
- "*Decreto*": il D. Lgs. 231/01;
- "*Attività Sensibili*": attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- "*Procedure*": insieme delle norme e/o prassi individuate ed adottate dalla "*E2E S.p.A.*" nell'ambito della propria attività aziendale;
- "*Protocolli*": strumenti preventivi dei reati ex D. Lgs. 231/01 posti in essere dalla "*E2E S.p.A.*" mediante l'adozione ed applicazione del "*M.O.G.C.*";
- "*Ente*" o "*Società*": la "*E2E S.p.A.*";
- "*Organismo di Vigilanza*" o "*O.d.V.*": Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- "*Destinatari*": tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali, i dipendenti, i consulenti esterni, gli agenti;
- "*Organo Amministrativo*": il Consiglio di Amministrazione di "*E2E S.p.A.*" (di seguito C.d.A.);
- "*Dipendenti*": tutti i lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi i dirigenti;
- "*Consulenti*": coloro che agiscono sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione con la Società;
- "*Partner*": controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una

qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la società concluda un'associazione temporanea d'impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), qualora destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle Attività Sensibili;

- "*Linee Guida Confindustria*": le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 04.12.2003, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201. L'ultimo aggiornamento è stato approvato dal Ministero della Giustizia il 21.07.2014;
- "*CCNL*": Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;
- "*Statuto*": lo Statuto della "*E2E S.p.A.*", allegato all'atto costitutivo dell'Ente, registrato al n. 3762/1760 di Rep./Racc. del notaio dott.ssa Adele Cesaro, in cui sono disciplinati i poteri e facoltà attribuiti agli Organi sociali;
- "*P.A.*": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- "*Reati*": fattispecie criminose previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni quali presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

unlimited energy

MODELLO DI

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ex D. Lgs. 231/01)

PARTE GENERALE

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito anche il "Decreto" o il "D. Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l'accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti

sopra indicati (c.d. “sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa da organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo previsto dal Decreto, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA.

L’art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 04.12.2003. I successivi aggiornamenti, pubblicati in data 24.05.2004, 31.03.2008 e 21.07.2014, sono stati approvati dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di

Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello, sono:

- l'adozione di un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello, "*E2E S.p.A.*" tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

1.3. I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ EX D. LGS. 231/01.

I reati che impegnano la responsabilità dell'ente sono tassativamente indicati dal legislatore e sono soggetti a modifiche ed integrazioni a causa dei continui interventi legislativi sempre in divenire.

Pertanto, si rende necessaria una costante verifica sull'adeguatezza del sistema di regole che costituisce il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione di tali reati.

L'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti è, infatti, destinato a conoscere ulteriori ampliamenti.

Alla data di redazione del presente modello i reati-presupposto di detta responsabilità possono individuarsi nei seguenti, raggruppati secondo tipologie omogenee:

- delitti in danno alla Pubblica Amministrazione quali: malversazione ai danni dello Stato ex art. 316-*bis* c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-*ter* c.p., truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-*bis* c.p., e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 640-*ter* c.p. (richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/01);
- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali: concussione ex art. 317 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p.,

corruzione per l'esercizio della funzione ex artt. 318 e 321 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio ex artt. 319 e 321 c.p. ed istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p.; traffico di influenze illecite ex art. 346-*bis* c.p.; corruzione in atti giudiziari ex art. 319-*ter*, comma primo, c.p.; nonché quando gli stessi reati sono commessi dai soggetti indicati agli artt. 320 e 322-*bis* c.p. (richiamati dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01);

- reati informatici e trattamento illecito dei dati quali: l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-*ter* c.p., la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ex art. 615-*quater* c.p., la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico ex art. 615-*qinques* c.p., l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ex art. 617-*quater* c.p., l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ex art. 617-*quinques* c.p., il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ex art. 635-*bis* c.p., il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ex art. 635-*ter* c.p., il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ex art. 635-*quater* c.p., il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ex art. 635-*quinques* c.p., i delitti di falso di cui al capo III del Titolo VII del codice penale mediante documenti informatici ex art. 491-*bis* c.p. e la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ex art. 640-*quinques* c.p. (richiamati dall'art. 24-*bis* D.Lgs.231/2001);
- delitti di criminalità organizzata ex artt. 416 c.p.; 416-*bis* c.p.; 74 DPR 309/09; tutti quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p.; quelli richiamati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 c.p.p.; nonché il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. (richiamati dall'art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001);

©FMDT

- delitti contro la fede pubblica quali: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria ed il commercio, quali: turbata libertà dell'industria o del commercio ex art. 513 c.p.; illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-*bis* c.p.; frodi contro le industrie nazionali ex art. 514 c.p.; frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p.; vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 516 c.p.; vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p.; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ex art. 517-*ter* c.p.; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ex art. 517-*quater* c.p. (richiamati dall'art. 25-*bis*.1 del D. Lgs. 231/01);
- reati societari, precisamente: false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.; false comunicazioni sociali ex art. 2621-*bis* c.c.; false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.; impedito controllo ex art. 2625, secondo comma, c.c.; formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c.; indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 c.c.; illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 c.c.; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 c.c.; operazioni in pregiudizio dei creditori, ex art. 2629 c.c.; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art. 2633 c.c.; illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 c.c.; aggiotaggio ex art. 2637 c.c.; omessa comunicazione del conflitto d'interessi ex art. 2629-*bis* c.c.; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638, primo e secondo comma, c.c.; corruzione tra privati, ex art. 2635, terzo comma, c.c.; nonché di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-*bis* c.c. (richiamati dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58 (richiamati dall'art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001);

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale quali: la riduzione e mantenimento in schiavitù ex art. 600 c.p.; la tratta di persone ex art. 601 c.p.; l'acquisto e alienazione di schiavi ex art. 602; l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-*bis* c.p.; la prostituzione minorile ex art. 600-*bis* c.p.; la pornografia minorile ex art. 600-*ter* c.p.; la detenzione di materiale pornografico ex art. 600-*quater* c.p.; la pornografia virtuale ex art. 600-*quater1* c.p.; le iniziative truistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ex art. 600-*quinques* c.p. e l'adescamento di minorenni ex art. 609-*undecies* c.p. (richiamati dall'art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 583-*bis* c.p. (richiamati dall'art. 25-*quater*1 D. Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali ex art. 10 della legge 146/2006;
- reati di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e lesioni colpose gravi e gravissime ex art. 590, comma terzo, c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* D. Lgs.231/2001);
- reati di ricettazione ex art. 648 c.p., riciclaggio ex art. 648-*bis* c.p. e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-*ter* c.p., nonché di autoriciclaggio ex art. 648-*ter*1 c.p. (richiamati dall'art. 25-*octies* D. Lgs.231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex artt. 171, comma primo, lett. a-*bis*) e comma terzo, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* l. 633/41 (richiamati dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ex art. 377-*bis* c.p. (richiamato dall'art. 25-*decies* del D. Lgs.

231/2001);

- reati ambientali, quali: l'inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p.; il disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p.; anche colposi ex 452-*quinquies* c.p. e/o aggravanti ex art. 452-*octies* c.p.; il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ex art. 452-*sexies*; l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ex art. 727-*bis* c.p.; la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ex art. 733-*bis* c.p.; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 137, secondo comma, D. Lgs 152/2006; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni ex art. 137, terzo comma, D. Lgs. 152/2006; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite ex art. 137, quinto comma, D. Lgs 152/2006; scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee ex art. 137, undicesimo comma, D. Lgs. 152/2006; scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate, ex art. 137, tredicesimo comma, D. Lgs. 152/2006; attività di gestione di rifiuti non autorizzate ex art. 256, primo comma, D. Lgs. 152/2006; discarica non autorizzata ex art. 256, terzo comma, D. Lgs. 152/2006; miscelazione di rifiuti ex art. 256, quinto comma, D. Lgs. 152/2006; deposito temporaneo di rifiuti pericolosi ex art. 256, sesto comma, D. Lgs. 152/2006; bonifica dei siti ex art. 257, primo comma, D. Lgs. 152/2006; bonifica dei siti da sostanze pericolose ex art. 257, secondo comma, D. Lgs. 152/2006; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258, quarto comma, D. Lgs. 152/2006; traffico illecito di rifiuti ex art. 259, comma primo, D. Lgs. 152/2006; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-*quaterdecies* c.p.; omissione o alterazione del sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti ex art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006; superamento di valori limite di emissione e di qualità dell'aria ex art. 279, quinto comma, D. Lgs. 152/2006; reati in relazione all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via

di estinzione, di cui agli artt. 1, primo e secondo comma; 2, primo e secondo comma, 6, quarto comma, 3-*bis*, primo comma, l. 150/92; violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ex art. 3, sesto comma, l. 549/93; inquinamento doloso provocato da navi ex art. 8, primo e secondo comma, D. Lgs. 202/2007; inquinamento colposo provocato da navi ex art. 9, primo e secondo comma, D. Lgs. 202/2007 (richiamati dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001);

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ex art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/98; promozione, direzione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ex art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, D. Lgs. 286/98; favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato ex art. 12, comma quinto, D. Lgs. 286/98 (richiamati dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604-*bis* c.p. (richiamato dall'art. 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di frode in competizioni sportive ex art 1 L. 401/89 e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa ex art. 4 L. 401/89 (richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/01).

1.4. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

a) pecuniarie;

b) interdittive;
c) confisca;
d) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

1) della gravità del fatto;
2) del grado della responsabilità dell'ente;
3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere

le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmene applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre

utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5. DELITTI TENTATI.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative in cui lo stesso può incorrere, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma primo, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il

pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 afferma che "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la

trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, comma primo, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma secondo, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e
ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al Giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

1.7. REATI COMMESSI ALL'ESTERO.

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 – commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- *quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

1.8. IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede "*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende*".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.9. LA CONDIZIONE ESIMENTE.

L'art. 6 del Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità dell'ente qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i

reati della specie di quello eventualmente verificatosi ed abbia incaricato un apposito Organismo indipendente di vigilare affinché il Modello sia osservato e continuamente aggiornato.

In particolare, qualora il reato venga commesso da soggetti in posizione “apicale”, che rivestono, cioè, funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:

- è stato adottato un Modello Organizzativo e Gestionale in grado di sovraintendere alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- è stato nominato un “Organismo di Vigilanza” specificatamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e sull’applicazione del modello;
- non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’O.d.V.;
- il soggetto che ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Nel caso in cui invece il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione di uno dei soggetti sopraindicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per la ricorrenza della detta esimente, il Decreto prescrive inoltre che il Modello venga adottato ed efficacemente attuato.

Con riferimento all’efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (*risk assessment*);
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Con riferimento all'effettività del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

Nel concreto il Modello per essere considerato idoneo deve tener conto di tre elementi essenziali:

a) obbiettivi;
b) struttura;
c) contenuti.

Sul piano oggettivo il Modello può descriversi come un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo strumentale alla prevenzione dei reati ai sensi del Decreto.

Il Modello svolge il ruolo di vero e proprio sistema operativo, che agisce quale sensore dei rischi reato, al fine di svolgere contemporaneamente sia un'efficace attività di monitoraggio e segnalazione, sia una reale attività di prevenzione.

L'idoneità del Modello va misurata in relazione all'obbiettivo di evitare la commissione dei reati di un determinato tipo e consiste nella sua adeguatezza alla specifica struttura ed alla concreta attività dell'ente, contrastando la possibile realizzazione di condotte illecite nello svolgimento delle attività dell'ente medesimo, nell'interesse e vantaggio dello stesso.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

2.1. LA "*E2E S.p.A.*".

La "*E2E S.p.a.*" è una società per azioni costituita il 02.12.2015 che opera nel settore delle energie rinnovabili, svolgendo come attività prevalente l'acquisizione di impianti fotovoltaici, nel mercato secondario, anche tramite l'acquisizione e la gestione di partecipazioni societarie, sulla base del proprio piano industriale.

La Società ha strutturato la propria attività caratterisctica implementando un proprio sistema di *business*, contraddistinto da dinamicità ed elevata professionalità, espresse mediante:

i) l'impiego di una propria rete commerciale che consente l'identificazione di impianti secondo specifici criteri selettivi;
ii) un *management* che ha rivestito ruoli direttivi nelle principali società del settore;
iii) un approccio del mercato *tailor-made* attraverso un processo di acquisizione che viene personalizzato in funzione della struttura organizzativa del Venditore;
iv) l'impiego di un processo di investimento che, con l'ausilio di primari *Advisor* di settore, coinvolge attivamente il venditore, costantemente aggiornato sul processo di *Due Diligence*.

Per quanto il *core business* sia attualmente focalizzato sull'acquisizione di impianti

fotovoltaici (in via diretta o mediata tramite società veicolo - SpV), l'attività d'impresa svolta dalla Società consiste altresì nella realizzazione di un programma di interventi tecnici volti ad ottimizzare l'*output* energetico degli impianti acquisiti e nell'offrire servizi di efficienza energetica a favore dei clienti industriali cui gli impianti sono direttamente connessi, anche attraverso configurazioni di tipo Sistemi Efficienti di Utenza (cd. SEU).

La "*E2E S.p.A.*" si prefigge, inoltre, di operare in veste di E.S.CO. (*Energy Service Company*) nel rispetto delle norme di comportamento nazionali e sovranazionali previste per le società di servizi energetici, al fine di ottenere il contenimento della domanda energetica, la riduzione delle emissioni inquinanti, l'abbattimento delle emissioni climalternanti in atmosfera e l'ottimizzazione dei consumi energetici, gestendo gli impianti acquisiti (in via diretta o mediata) per la produzione, commercializzazione e distribuzione di energie rinnovabili nel campo dell'energia elettrica con sistema fotovoltaico.

La Società ha stabilito la sua sede legale in Milano (20122 – MI) al Corso di Porta Vittoria n. 28, dove sono allocati gli uffici amministrativi (comuni peraltro alle società controllate).

La "*E2E S.p.A.*" è una società per azioni il cui capitale sociale, pari ad € 200.000,00 (interamente versato) è stato sottoscritto per il 76,5% dalla società "*E3E S.r.l.*" e per il 23,5% dalla società "*E6E S.r.l.*", entrabe site in Milano (20122 – MI) al Corso di Porta Vittoria n. 28.

La Società, infine, detiene il 100% del capitale sociale di tutte le società controllante/SpV mediante cui conduce e gestisce gli impianti non acquisiti direttamente che, peraltro, sono dislocati su tutto il territorio nazionale (come da partecipogramma allegato al presente MOGC).

2.2. LA *CORPORATE GOVERNANCE.*

L'organo amministrativo: il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Lo Statuto della Società all'art. 13 prevede che l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione nominato con delibera dell'Assemblea dei soci.

Attualmente l'Organo Amministrativo è costituito nel Consiglio di Amministrazione (CdA) nominato con delibera dell'Assemblea del 13/05/2019 ed individuato nei Sig.ri Luca Alberto Pagani, quale Presidente, Raffaele Di Nardo e Giacomo Dipaola, quali Consiglieri.

In base alle previsioni dell'art. 14 dello Statuto dellla Società, al CdA sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta, con il riconoscimento di tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per quelli che la legge o lo statuto riservano in modo inderogabile ai soci.

Sono, inoltre, segnatamente attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- deliberare fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-*bis*, 2506- *ter* c.c.;
- trasferire la sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- istituire o sopprimere sedi secondarie;
- indicare quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- ridurre il capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;
- ridurre il capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale;
- emettere obbligazioni non convertibili;
- deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;

- nominare e revocare Direttori Generali, direttori, institori e procuratori per determinati atti.

Il CdA definitisce gli *standard* aziendali ed i "modelli economici" di riferimento per le contrattazioni commerciali, stabiliendo in particolare i prezzi *target* (determinati in base alla tipologia di impianti, alla potenza ed all'incentivazione riconosciuta) che la Funzione Commerciale ed il Direttore Commerciale devono seguire nelle negoziazioni e, più in generale, nell'assolvimento delle loro attività.

Il CdA detta, altresì, la *policy* aziendale, coordinandosi con i Responsabili di settore (Direttore Finanziario, Direttore Commerciale, Responsabile Manutenzione) mediante il Presidente, a cui è stata conferita ampia delega operativa, per le linee strategiche da adottare.

Il Collegio Sindacale (CS)

Data la sua natura di società per azioni, la "*E2E S.p.A.*" ha nominato un Collegio Sindacale, composto da n. 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, a cui sono demandate le funzioni di supervisione e controllo ex artt. 2403 c.c. e ss.

Attualmente ricoprono la qualifica di sindaci effettivi: la dott.ssa Marzia Amendola, presidente del Collegio giusta delibera di nomina del 22.12.2018; il dott. Paolo Volgare, sindaco consigliere giusta delibera di nomina del 22.12.2018; il dott. Paolo Allodi Varriale, sindaco consigliere, giusta delibera di nomina del 22.12.2018; e quella di sindaci supplenti: la dott.ssa Sandra Castaldo, giusta delibera del 22.12.2018; e la dott.ssa Fabrizia Limatola, giusta delibera di nomina del 22.12.2018.

Le Funzioni Delegate

"*E2E S.p.A.*" si è dotata di un apposito sistema di deleghe interno al fine di ottimizzare la gestione aziendale mantenendo al contempo una precisa ripartizione di

compiti e responsabilità.

Lo Statuto, all'art. 14, attribuisce al CdA la facoltà di distribuire delege, incarichi e procure, per cui la Società ha ritenuto opportuno aggiornare il sistema di deleghe interno al rinnovo dell'Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea, con delibera del CdA del 13.05.2019:

- il Presidente del CdA (PRES): individuato e nominato dall'Assemblea al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, presiede il Consiglio di Amministrazione e rappresenta legalmente la Società in tutte le sedi, giudiziarie e non, commerciali e non. Al fine di garantire l'efficienza operativa dell'Ente, il CdA, con delibera del 13/05/2019, ha conferito all'attuale PRES ampia delega operativa, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, statutariamente attribuiti al complesso dell'Organo Amministrativo. Il PRES possiede illimitata capacità di spesa ed è il soggetto titolare del potere disciplinare all'interno dell'azienda, che esercita di concerto con i Responsabili delle singole funzioni. Si relaziona con la Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Entrate, istituti di credito, bancari e finanziari nonché con le controparti commerciali solo attraverso il DF/CFO ed il DC (per le rispettive competenze) ed interviene direttamente al momento della sottoscrizione degli atti indirizzati alla P.A. (ivi compresa l'Agenzia delle Entrate ed, in ogni caso, per le dichiarazioni fiscali) e/o al momento della stipula degli accordi commerciali (soprattutto acquisizioni di impianti e/o partecipazioni societarie). Il PRES è in ogni caso coadiuvato nell'attività di gestione dai predetti Responsabili delle funzioni, soggetti, questi, dotati di autonomia decisionale seconda solo a quella del CdA e del PRES in base alle deleghe loro conferite. Il PRES attualmente in carica è il Sig. Luca Alberto Pagani, nominato dall'Assemblea dei Soci della "*E2E S.p.A.*" con delibera del 13/05/2019.

- il Direttore Finanziario (DF/CFO): nominato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dal CdA, il Direttore Finanziario coadiuva il PRES nella gestione economica della Società raccordandosi e coordinandosi con la Funzione Amministrativa (FAM) per quanto attiene la gestione delle attività inerenti la contabilità generale; la supervisione dell'attività di elaborazione, aggiornamento e conservazione di Libri Societari; supervisione dell'Area Fiscale (imposte dirette ed indirette, sostituto d'imposta); elaborazione e predisposizione del Bilancio Civilistico; gestione dei rapporti con gli istituti di credito e finanziari; gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, supervisione nella gestione economica dei contratti fornitura di beni e/o servizi nonché nelle acquisizioni e vendita di partecipazioni societarie. Il DF/CFO indirizza i pagamenti verso fornitori e/o per acquisti, poi effettuati dalla FAM – Tesoreria. Si occupa altresì, attraverso apposite ricerche di mercato (raccolta di preventivi), della selezione dei fornitori di beni e servizi di cui necessita la Società per lo svoglimento dell'attività d'impresa, ivi compresa la selezione dei consulenti. Si raccorda con la FAM, per quanto di sua competenza, per i rapporti con la P.A., in particolare per quanto attiene gli adempimenti fiscali. Attualmente il DF/CFO è stato individuato nel Sig. Fabio Brambilla a cui il CdA, con delibera del 13/05/2019, ha attribuito espressa delega per la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e finanziari e per la gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate.

- la Funzione Amministrativa (FAM): "*E2E S.p.A.*" ha parzialmente esternalizzato i servizi amministrativi, legali e gestionali relativi agli impianti di cui è proprietaria (in via diretta o mediante il controllo delle Spv), affidandoli *in service* alla società "*WiseEnergy Italia S.r.l.*", con sede in Milano alla Via Orefici n. 2. Il rapporto tra "*E2E S.p.A.*" e "*WiseEnergy Italia S.r.l.*" è regolato da un "*contratto di servizi di gestione*" sottoscritto in data 31.10.2018, con validità di 2,5 anni, salvi successivi rinnovi (che ai sensi dell'art. 9.2 del contratto potranno avvenire tacitamente di

anno in anno). In forza di tale contratto è stato affidato a "*WiseEnergy Italia S.r.l.*": la gestione dei rapporti con il GSE, ivi compreso l'accesso al portale telematico relativo ai singoli impianti (ove opera in nome e per conto della Società e/o delle sue controllate), la trasmissione e/o estrapolazione di documentazione, gestione delle comunicazioni con il GSE nonché con gli enti pubblici di riferimento (ivi compresi gli Uffici Tecnici Comunali); gestione degli adempimenti normativi annuali nei rapporti con la P.A., ivi compreso il GSE, e/o di recepimento delle richieste della P.A., ivi compreso il GSE; gestione delle verifiche periodiche; gestione, comunicazione ed adempimenti burocratici relativi allo smaltimento dei componenti RAEE; gestione dei sinistri assicurativi; il controllo, in coordinamento con il Responsabile della manutenzione della Società, dell'attività svolta dai manutentori della FT, con particolare riferimento alla coerenza con quanto contrattualmente previsto, alla congruità dei costi e tempi da questi preventivati ed al controllo della manutenzione programmata; segnalazione al DF/CFO ed all'ufficio amministrativo interno delle novelle normative in materia fiscale. La Società continua invece a svolgere in proprio, attraverso il proprio ufficio amministrativo/tesoreria, la tenuta della contabilità e l'elaborazione dei dati del bilancio, le attività di segreteria societaria, la gestione degli affari generali (affitti, approvvigionamenti, ecc.), la gestione dei finanziamenti, la gestione della "cassa" aziendale, la contabilizzazione e rendiconto dei flussi economici rinvenenti dagli incentivi per la produzione di energia, e la gestione degli adempimenti fiscali. Per la gestione contabile e la redazione del bilancio la FAM si rapporta inoltre con la società di revisione "*RIA GRANT THORNTON S.p.A.*", con sede legale in Milano (20145 – MI) alla Via Vercelli n. 40, e relaziona sul suo operato al DF/CFO ed al PRES.

- Direttore Commerciale (DC): nominato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dal CdA, il Direttore Commerciale coadiuva e supporta il PRES nelle scelta della strategia aziendale, con precipuo riferimento alle aree di sviluppo. Il DC coordina l'attività

della Funzione Commerciale (FC), mediante cui ricerca e seleziona le opportunità di investimento. Si occupa in particolare della negoziazione con i potenziali interlocutori interessati alla vendita di impianti da fonti rinnovabili (in via diretta e/o mediata attraverso l'acquisto di partecipazioni societarie), finalizzata a proporre ed a condividere il prezzo massimo dell'investimento calcolato da modello aziendale definito dal CdA. Nelle negoziazioni/trattative il DC si interfaccia direttamente con i rappresentanti legali delle controparti commerciali e/o con i dententori delle partecipazioni. Si raccorda con il DF/CFO per le interlocuzioni con il ceto bancario e per la selezione dei consulenti/*adivisor* da affiancare nelle singole operazioni commerciali (per cui la *policy aziendale* prevede la predisposizione di più *due diligence* – tecnica; fiscale, societaria; legale – amministrativa). Attualmente il DC è stato individuato nel Sig. Gianluca Lancellotti, a cui il CdA, con delibera del 13/05/2019, ha conferito delega per la proposizione e sottoscrizione delle Lettere d'intenti (LOI) non vincolanti in nome e per conto della "*E2E S.p.A.*".

- <u>la Funzione Commerciale</u>: coordinata dal DC, si occupa dello sviluppo e consolidamento delle relazioni commerciali; nonché della ricerca e selezione delle opportunità di investimento. Si relaziona con gli *advisor* esterni per la raccolta dell'opportunità di investimento, selezionando quella di maggior interesse per la Società sulla base della *policy* e degli standard aziendali. Una volta individuato l'impianto di interesse per la Società, si raccorda, attraverso il *Senior Porject Manager* (ing. Francesco Eleuteri), con i consulenti esterni a cui vengono affidate le *due diligence* per le singole operazioni di acquisizione (in particolare quella tecnica e quella legale-amministrativa), e con il DC per gli accessi *in loco* per la valutazione tecnica degli impianti per cui la Società ha manifestato interesse. Nell'ambito della FC, è altresì affidata al Senior Porject Manager la negoziazione delle clausole contrattuali con le controparti commerciali. Supporta il DC nelle trattative e nella negoziazione dell'operazione

sin dalla presentazione della LOI. Attraverso il Responsabile del Controllo di Gestione si raccorda con la FAM per la successiva predisposizione dei contratti di acquisizione.

- il Responsabile del Controllo di Gesione (RG): individuato dal CdA quale figura di supporto al PRES e di coordinamento tra l'Area Commerciale e l'Area Amministrativo-Finanziaria (più in particolare tra il DC ed il DF/CFO), il Responsabile del Controllo di Gestione (RG – *Business Analysis* e Controllo Gestione) valuta, dal punto di vista economico, la coerenza tra l'offerta commerciale selezionata dalla FC ed i parametri interni aziendali (*policy* aziendale e standards) prima della presentazione della LOI e, in caso di valutazione positiva, supporta il DC nella negoziazione e nella predisposposizione della LOI. Nella fase della negoziazione è uno dei referenti aziendali per la *due diligence* economico-fiscale. È di supporto al DF/CFO nella predisposizione dei contratti di collaborazione commerciale (in particolare nei rapporti con gli *advisor* commerciali/c.d. "procacciatori") e collabora con quest'ultimo, assieme al DC, nell'elaborazione dei *business plan* da condividere con il PRES. Attualmente il RG è stato individuato nel Sig. Giacomo Dipaola.

- il Responsabile della Manutenzione (RM): svolge funzioni di supervisione e raccordo con la Funzione Tecnica (FT) a cui è affidata l'esecuzione della manutenzione degli impianti della Società. Effettua accessi e controlli diretti e sopralluoghi ai singoli impianti, dislocati su tutto il territorio nazionale, al fine d'avere diretta cognizione dello stato e condizioni degli impianti, dare disposizioni ai manutentori e controllare (e laddove possibile) supervisionare l'operato degli stessi. Si raccorda con la FAM per i controlli di coerenza tra l'attività manutentiva espletata dai manutentori e quella prevista dai contratti di servizi, per i rapporti con la P.A. e gli enti locali in caso di controlli (ai fini autorizzativi e/o sanzionatori) sugli impianti; nonché con il DF/CFO per la

segnalazione di acquisiti e/o servizi necessari per la corretta tenuta degli impianti. Attualmente il RM è stato individuato nel Sig. Carlos Munera, consulente esterno alla "*E2E S.p.A.*".

- Funzione Tecnica (FT): "*E2E S.p.A.*" ha esternalizzato i servizi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e vigilanza degli impianti di cui è proprietaria e/o che gestisce in via mediata attraverso le società controllate/Spv, subentrando nei contratti in essere con i precedenti proprietari degli impianti che ha acquisito. Attualmente i servizi di "*operation & maintenance*" per i singoli impianti sono affidati a diverse società terze, alle quali è altresì affidata la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione, fatta eccezione per i pannelli fotovoltaici eventualmente sostituiti. Per questi, mentre gli adempimenti amministrativo-burocratici sono affidata alla FAM, la gestione materiale del rifiuto (trattamento e successivo smaltimento), è affidata volta per volta a società terze specializzate ed all'uopo incaricate. È attualmente in fase di negoziazione l'affidamento ad un unico operatore di tutti i servizi di manutenzione per tutti gli impianti.

- Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP): secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il Responsabile della Sicurezza (RSPP) è soggetto unicamente all'Organo Amministrativo e la sua attività consiste nell'individuare, valutare e predisporre le misure preventive per i fattori di rischio della sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro con riferimento alla varie attività aziendali (DVR); proporre i programmi di formazione ed informazione dei dipendenti, fornendo loro tutte le informazioni connesse ai rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ivi compresi quelli specifici alle singole attività svolte ed all'uso di sostanze e preparati pericolosi; alle misure ed alle attività di prevenzione e protezione adottate dalla Società; alle procedure di pronto soccorso, prevenzione antincendio ed evacuazione dei

lavoratori; nonché nel relazionarsi con tutti i referenti aziendali in materia di sicurezza sui posti di lavoro (Medico Competente ed RLS). Per l'espletamento delle sue funzioni si interfaccia direttamente con il PRES, quale espressione dell'Organo Amministrativo, e soprattutto con la Funzione Tecnica. Attualmente il RSPP è stato individuato, con atto di nomina dell'11.06. 2019 da parte del PRES, nell'ing. Angela Verardi.

2.3. ORGANIGRAMMA AZIENDALE.

Ai fini del presento Modello, nell'organigramma aziendale è stato inserito anche l'Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V."), quale funzione di *staff* sovra-elevata rispetto alle altre (fatta eccezione per il CdA ed il CS) ed in posizione totalmente autonoma, a garanzia dell'indipendenza nell'attività di controllo e monitoraggio dell'efficace applicazione del Modello.

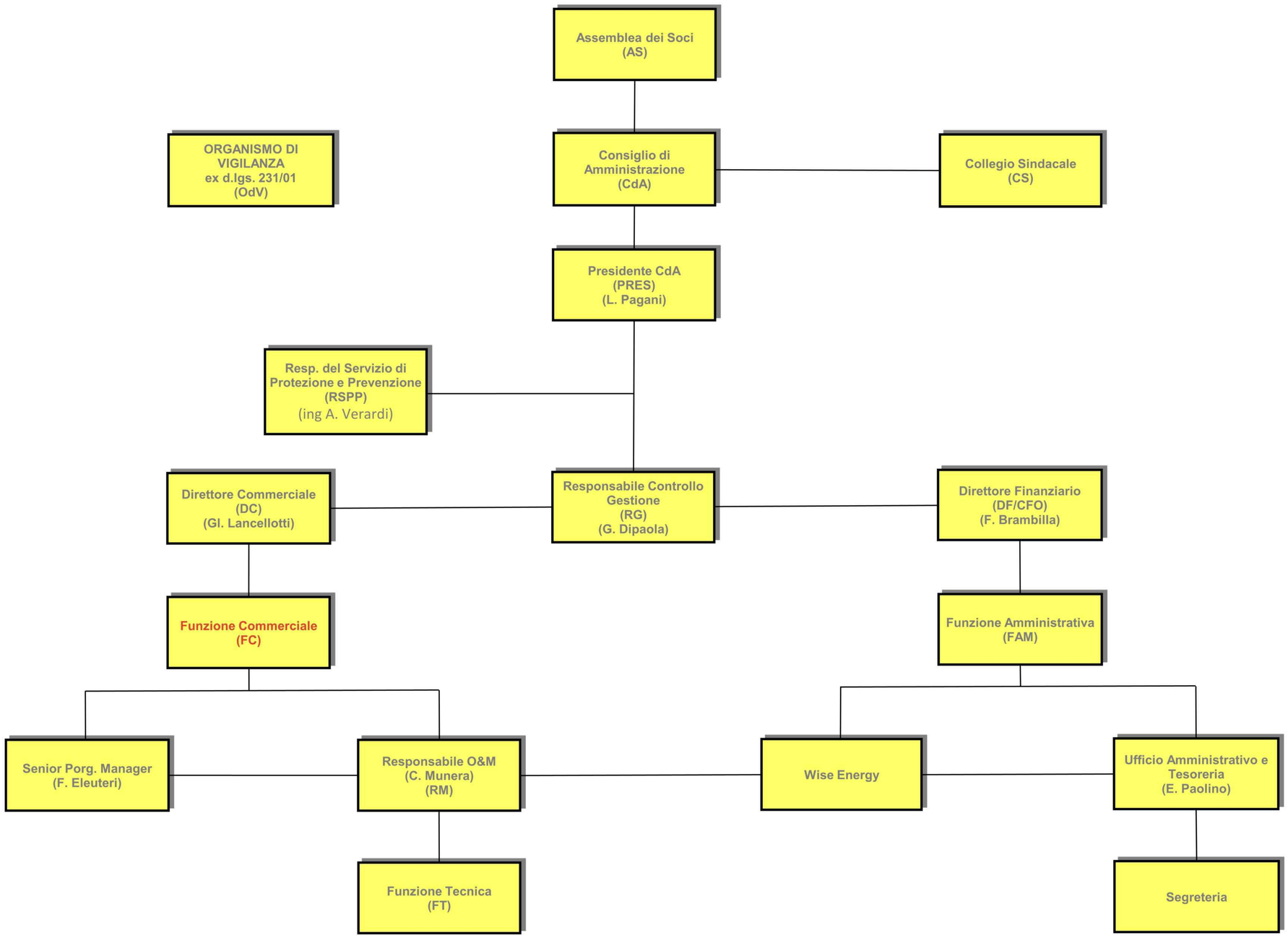
Assemblea dei Soci
(AS)
ORGANISMO DI VIGILANZA
ex d.lgs. 231/01
(OdV)
Consiglio di Amministrazione
(CdA)
Collegio Sindacale
(CS)
Presidente CdA
(PRES)
(L. Pagani)
Resp. del Servizio di Protezione e Prevenzione
(RSPP)
(ing A. Verardi)
Direttore Commerciale
(DC)
(Gl. Lancellotti)
Responsabile Controllo Gestione
(RG)
(G. Dipaola)
Direttore Finanziario
(DF/CFO)
(F. Brambilla)
Funzione Commerciale
(FC)
Funzione Amministrativa
(FAM)
Senior Porg. Manager
(F. Eleuteri)
Responsabile O&M
(C. Munera)
(RM)
Wise Energy
Ufficio Amministrativo e Tesoreria
(E. Paolino)
Funzione Tecnica
(FT)
Segreteria

CAPITOLO 3

OBIETTIVI, FUNZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

3.1. OBIETTIVI DEL MODELLO.

La "*E2E S.p.A.*", come si è anticipato, è una società per azioni che opera nel settore delle energie rinnovabili, svolgendo come attività prevalente l'acquisizione e la successiva gestione, anche in veste di E.S.C.O., di impianti fotovoltaici, nel mercato secondario, in via diretta o mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni societarie.

La Società, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e l'osservanza delle regole etiche nell'esercizio dell'attività produttiva, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali dotarsi di un Modello organizzativo in grado di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della "*E2E S.p.A.*", affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto dell'esito delle interviste agli apicali e dipendenti esperite; delle disposizioni del Decreto; delle "*Linee Guida di Confindustria*", aggiornate al 2014; nonché delle procedure e delle prassi interne aziendali.

3.2. FUNZIONE DEL MODELLO.

Scopo del Modello è la costituzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente standardizzazione, il Modello si propone come finalità quella di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della "*E2E S.p.A.*" nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei riguardi della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da "*E2E S.p.A.*" in quanto, anche nel caso in cui quest'ultima fosse in condizione di trarne vantaggio, le stesse sono contrarie oltre che alle disposizioni di legge anche ai principi etico-sociali cui la società intende attenersi nell'espletamento della propria *mission*;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

a) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
b) la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire le attività nel cui ambito si ritiene più alta la probabilità che siano commessi i reati;
c) l'attribuzione all'Organo di Controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace

e corretto funzionamento del Modello;

d) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;

e) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

f) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

g) la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

3.3. STRUTTURA DEL MODELLO.

Il presente Modello consta di una Parte Generale nella quale sono state sinteticamente illustrate le fonti normative di riferimento, comprese le Linee Guida emanate da Confindustria nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia.

Dopo aver delineato l'architettura e le finalità perseguite dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, il Modello offre una elencazione delle fattispecie previste dal Decreto quali reato presupposto, specificando qualitativamente e quantitativamente le sanzioni attribuite per ciascun illecito.

Si è, quindi, trattato il tema essenziale della funzione esimente del M.O.G.C. declinandolo sui differenti soggetti che all'interno della società possono commettere reati inseriti nel catalogo del Decreto, puntualizzando i requisiti che il Modello deve avere per assolvere la detta funzione e precisando, nei paragrafi successivi, obiettivi funzione e soggetti destinatari.

Si è proceduto, pertanto, all'illustrazione delle prerogative, delle funzioni, dei poteri e dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, preposto per legge al controllo e all'attuazione del Modello, specificando le modalità di comunicazione e relazione con i soggetti destinatari (in particolare con l'Organo Amministrativo).

Ai fini della concreta attuazione del Modello, in esito alla sua adozione, si è previsto altresì un apposito sistema disciplinare, posto a presidio del rispetto delle procedure previste ed implementate nel M.O.G.C. e dei principi previsti dal Codice Etico che la Società ha inteso predisporre.

Per il medesimo scopo è stato anche previsto un percorso formativo e informativo per i destinatari del Modello, puntualizzando gli elementi essenziali che lo stesso deve possedere per essere ritenuto efficace ed esaustivo.

Il documento prevede l'analisi dei rischi da reato compendiata in un quadro sinottico nel quale è stato indicato il grado del rischio per ciascuna attività/area aziendale.

Il Modello consta poi di una Parte Speciale nella quale, muovendo dall'analisi di categorie omogenee delle fattispecie penali previste dal Decreto, sono state apprestate adeguate procedure per la prevenzione del rischio reato, limitatamente alle attività/aree contrassegnate da un livello di rischio medio/medio-alto/alto (nonché per quelle per cui la Società si è determinata a predisporre in ogni caso appositi protocolli preventivi).

Per la redazione del presente M.O.G.C., oltre a tenere in considerazione l'effettiva *Corporate Governance* della Società, sono state recepite le informazioni assunte nel corso delle interviste al Presidente del CdA, agli apicali ed ai dipendenti interessati alle funzioni maggiormente coinvolte nei processi aziendali.

3.4. I DESTINATARI DEL MODELLO.

Come si è detto, l'art. 5 del Decreto sancisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio a) da persone che rivestono funzioni di

rappresentanza o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soprarichiamati soggetti.

Risultano, pertanto, destinatari del presente Modello:

- amministratori e componenti degli Organi societari;
- direttore generale e dirigenti;
- quadri, impiegati, operai e dipendenti in genere;
- collaboratori, consulenti esterni comunque coinvolti in forma continuativa nelle attività di impresa anche senza il requisito della prevalenza di impegno e/o della subordinazione.

Le indicazioni presenti nel Modello devono essere comunque osservate da ogni figura esterna (sia persona fisica che giuridica) nei limiti delle azioni e delle attività gestite in forme contrattualizzate (c.d. destinatari indiretti) quali:

- fornitori;
- *partners*;
- clienti.

A tal riguardo, spetta ai destinatari diretti garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente Modello da parte dei destinatari "indiretti".

3.5. COMUNICAZIONE DEL MODELLO.

La società garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta e di comportamento contenute nel Modello, anche attraverso appositi

programmi di formazione e/o istruzione, eventualmente modulati in base alla qualifica ricoperta ed al grado di coinvolgimento nelle attività sensibili da parte dei destinatari.

L'adozione del Modello è comunicata al momento della sua approvazione sia al personale della Società che ai soci della medesima.

Inoltre, i consulenti e i collaboratori della società, nonché i cc.dd. "destinatari indiretti" (*id est* fornitori, *partners* e clienti) devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della società che il loro comportamento sia conforme allo stesso ed ai principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

3.6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

Dato il continuo evolversi della normativa di settore, con frequenti modifiche del D. Lgs. 231/2001 (in particolare consistenti in aggiunte di nuovi reati presupposto), l'O.d.V. provvederà al costante aggiornamento del Modello, segnalando all'Organo Amministrativo e/o riportando a quest'ultimo le modifiche o gli aggiornamenti da apportare.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale su iniziativa dell'Organo Amministrativo. Al fine di garantire l'indipendenza e la genuinità della valutazione sull'idoneità del Modello da parte dell'O.d.V., il procedimento di revisione sarà affidato a professionisti esterni, con competenze specifiche nel diritto penale d'impresa, supervisionati nell'attività di revisione dall'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. PREMESSA.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'Ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano che tale organo di controllo possa essere composto da personale esterno e/o interno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto ed alle indicazioni espresse da Confindustria nelle ultime Linee Guida (elaborate a marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 21 Luglio 2014), "*E2E S.p.A.*" prevede di istituire un organo monosoggettivo che abbia contezza delle attività sociali, e – al contempo – abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

Al momento della formale adozione del presente modello l'Organo Amministrativo

della "*E2E S.p.A.*" approverà i criteri tramite i quali disciplinare gli aspetti principali relativi all'incarico dell'Organismo (modalità di nomina e revoca, durata in carica), oltre a verificare che l'O.d.V. abbia la necessaria professionalità e la dovuta onorabilità.

La Società prevede di nominare un O.d.V. composto da un professionista esterno, esperto di diritto penale, diritto penale-societario nonché di diritto penale-amministrativo e responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Tale composizione è ritenuta idonea e garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'organo. Tale requisito è inoltre assicurato dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di *staff* in elevata posizione gerarchica nell'organizzazione aziendale, senza attribuzione di compiti operativi e con attività di *reporting* al massimo vertice aziendale.

Il requisito della professionalità è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali tecniche e pratiche di cui dispone il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza nelle materie aziendalistiche, contabili, gestionali, penali, nonché nell'analisi dei sistemi di controllo e nell'attività ispettiva.

La revoca di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera dell'Organo Amministrativo della "*E2E S.p.A.*".

4.2. REQUISITI.

I principali requisiti che l'O.d.V. deve possedere, come individuati anche in sede giurisprudenziale, sono i seguenti:

- autonomia, non meramente formale poiché l'O.d.V. deve essere dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo; deve avere possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti; deve essere dotato di risorse, anche finanziarie, adeguate; deve poter avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti

nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;

- indipendenza, la quale va intesa nel senso che il soggetto nominato quale O.d.V. non deve trovarsi in una posizione neppure potenziale di conflitto di interessi con l'Ente, né essere titolare all'interno dello stesso, di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obbiettività di giudizio;
- professionalità, intendendosi tale il bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità di azione, per soddisfare la previsione di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) e quindi poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del modello.

4.3. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti (ex art. 6, comma 2 lettera d, del D. Lgs. 231/2001):

i) vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;

ii) richiederne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

a) vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;

b) vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;

c) verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati

previsti dal D. Lgs. 231/2001;

d) proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
e) comunicazione su base continuativa all'organo di amministrazione della Società;
f) comunicazione con cadenza semestrale all'Organo amministrativo in ordine alle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni che dovessero essere realizzate dagli altri vertici aziendali.

Nello svolgimento di dette attività l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del

Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali.

4.4. *REPORTING* DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Organo Amministrativo.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti delle relative attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- l'O.d.V. relaziona con cadenza semestrale all'Organo Amministrativo della "*E2E S.p.A.*" sulle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni che dovessero essere realizzate dagli altri vertici aziendali.;
- l'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento e potrà – a sua volta – richiedere all'Organo di Amministrazione della società di essere convocato ogni volta che ritenga opportuno o necessario per l'esame di questioni o interventi relativi al funzionamento ed efficace attuazione del Modello, ovvero in relazione a situazioni specifiche;
- a garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'O.d.V. ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'O.d.V., secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

L'O.d.V. costituisce un concreto riferimento per i dipendenti dell'Ente e per ogni altro soggetto, anche esterno, che ad esso intenda rivolgersi per segnalare significative violazioni delle prescrizioni del Modello, con garanzia di riservatezza.

A tali fini sarà istituito un canale di comunicazione diretto e riservato con l'O.d.V., attraverso l'attivazione di un apposito indirizzo *e-mail* (odv@e2e-power.com), mediante il quale chiunque, anche in forma anonima, potrà segnalare fatti o circostanze in ordine a presunte violazioni del Modello e/o del Codice Etico. In alternativa sarà possibile indirizzare segnalazioni tramite la posta ordinaria all'indirizzo: "*Organismo di Vigilanza c/o E2E S.p.A., Corso di Porta Vittoria n. 28, Milano (MI) - 20122*", scrivendo sulla busta la dicitura "*RISERVATA*".

È facoltà dell'O.d.V. ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e, più in generale, valutare quanto pervenutogli, attivando, qualora lo ritenga opportuno, le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

I soggetti indicati all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto possono presentare, a tutela dell'integrità della Società e tramite i predetti canali riservati,

segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazione del presente Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nell'attività di gestione della segnalazione sarà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. "*Whistleblower*"), anche nella eventuale comunicazione a terzi di quanto segnalato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto (così come introdotto dall'art. 2 della L. n. 179/17), è fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori ovvero di penalizzazione (quali ad es. licenziamento, demansionamento, sanzioni disciplinari, trasferimenti, ecc.) diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società costituisce, inoltre, giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio o dall'obbligo di fedeltà al datore di lavoro.

Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali sia stato avviato un procedimento penale avente ad oggetto uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano

o possano emergere fatti, atti od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello;

- le modifiche relative alla struttura organizzativa, nonché ai protocolli/procedure aziendali (che peraltro costituiscono parte integrante del presente Modello);
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal RSPP e successivi aggiornamenti ed integrazioni), nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del M.O.G.C., con eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'O.d.V., nel massimo rispetto del dovere di riservatezza.

4.6. LE RISORSE.

L'Organo Amministrativo assegna all'O.d.V. le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Infatti, al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un *budget*, adeguato all'incarico conferitogli, che l'Organo Amministrativo provvede ad assegnargli con cadenza annuale.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. PRINCIPI GENERALI.

L'art. 6, commi secondo, lett. e) e 2-*bis* lett. d), e l'art. 7, comma quarto, lett. b) del D. Lgs. 231/01 indicano, quale condizione per l'efficace attuazione del M.O.G.C., l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel M.O.G.C. a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

5.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal

Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Pertanto, costituisce illecito disciplinare dei dipendenti di "*E2E S.p.A.*":

1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
2) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'O.d.V., o altre condotte volte alla violazione o elusione del sistema di controllo;
3) la violazione delle misure di tutela del segnalante ex art. 6, comma 2-*bis* del Decreto;
4) la segnalazione, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello e/o di illeciti che si rivelano infondate;
5) le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello.

I provvedimenti disciplinari graduati in ragione della gravità della violazione, sono irrogati al dipendente, anche su segnalazione e richiesta dell'O.d.V. in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della l. 300/70 s.m.i. (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), dal CCNL di riferimento e successivi rinnovi e da eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni e le eventuali richieste di risarcimento dei danni verranno commisurate a livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di procedimenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la "*E2E S.p.A.*" può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, a seguito della condotta censurata.

Fermo quanto sinora detto, le misure che potranno essere applicate sono le seguenti:

- rimprovero verbale (nell'ipotesi di parziale inosservanza dei protocolli del Modello);
- rimprovero scritto (nell'ipotesi di recidiva nella parziale inosservanza dei protocolli del Modello);
- multa non superiore all'importo di n. 4 ore di retribuzione (nell'ipotesi di totale inosservanza di una o più procedure interne – riportate nel Modello);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a n. 5 giorni, elevabile eccezionalmente fino ad un massimo di n. 10 giorni (nell'ipotesi di recidiva nella totale inosservanza di una o più procedure interne riportate nel Modello, o nel caso di segnalazione, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello e/o di illeciti che si rivelano infondate);
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (nell'ipotesi di violazione per colpa grave del codice Etico e/o del Modello tale da comportare un danno rilevante al patrimonio della Società, ovvero nell'ipotesi di commissione di uno dei reati contemplati in uno degli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/01, nonché nel caso di violazione delle misure di tutela del segnalante ex art. 6, comma 2-*bis* del Decreto e di reiterate segnalazioni, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello e/o di illeciti che si rivelano infondate).

Si osserverà altresì la procedura di contestazione disciplinata nel rispettivo CCNL di categoria.

Ad ogni notizia di violazione del Modello verrà promossa un'azione finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento, verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà altresì garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

5.3. VIOLAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DIRIGENTI E ORGANI SOCIETARI.

In caso di violazione del Modello da parte di Dirigenti (Responsabili di funzione), nonché di quanto previsto all'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, l'O.d.V. deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, in quanto titolare del potere disciplinare, mediante specifica relazione scritta.

Quest'ultimo avvia i procedimenti di sua competenza per definire le eventuali contestazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL di riferimento.

Se la violazione riguarda l'Organo Amministrativo, l'O.d.V. ne dà immediata comunicazione all'Assemblea dei soci mediante relazione scritta. Quest'ultima procederà ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi compresa, nei casi ritenuti più gravi, la revoca della carica.

5.4. VIOLAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI.

La violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei consulenti, dei collaboratori esterni, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società (ivi comprese le prescrizioni ex art. 6, comma 2-*bis* del Decreto), o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite in sede di stipula.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle

regole di comportamento previste dal Modello, dovranno prevedere l'obbligo da parte di questi soggetti terzi di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste nel Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

6.1. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE PER I DIPENDENTI.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di "*E2E S.p.A.*" garantire al personale presente in azienda ed a quello in via di inserimento una corretta conoscenza delle procedure adottate e delle regole di condotta da tenere in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'inquadramento, alla qualifica attribuita e alle mansioni effettivamente svolte.

La comunicazione avviene tramite strumenti informatici (ad es. *e-mail*, CD, ecc.), o mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso gli uffici amministrativi.

A tutto il personale presente in azienda e per i nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, viene richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del presente Modello.

L'Organo Amministrativo ed i Dirigenti, all'atto dell'accettazione della carica sociale o, se già in carica, successivamente all'adozione del M.O.G.C. da parte della Società, dichiarano e/o sottoscrivono analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento del presente Modello.

6.2. PROPOSTA DI PIANO FORMATIVO ED INFORMATIVO.

"*E2E S.p.A.*" intende adempiere agli obblighi di formazione ed informazione conseguenti l'adozione del presente Modello, pertanto, a mero titolo indicativo, si riporta di seguito un piano di massima.

Successivamente all'adozione del Modello è prevista un'attività di formazione idonea a fornire informazioni in riferimento:

- al quadro normativo D. Lgs. 231/01 e Linee Guida di Confindustria;
- al Modello ed il Codice Etico adottati dalla Società;
- ai *case studies* di applicazione della normativa;
- ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

La pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento in riferimento alla normativa ed alla disciplina di settore ed alle successive evoluzioni delle stesse.

Il programma di formazione sul Decreto Legislativo n. 231/01 risulterà differenziato, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, della probabilità di accadimento del c.d. "reato presupposto" nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

In caso di nuove assunzioni è prevista la consegna del materiale della formazione

e l'inserimento nella programmazione formativa successiva.

6.3. COMUNICAZIONE PER COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI.

"*E2E S.p.A.*" porta a conoscenza di ogni soggetto terzo con cui interagisce, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente Modello e del Codice Etico.

Il rispetto del Modello e del Codice Etico e delle regole comportamentali, adottate da "*E2E S.p.A.*", costituisce oggetto di apposita clausola contrattuale con i consulenti, i collaboratori ed i clienti, ritenuta essenziale per la stipula. I consulenti, i collaboratori ed i clienti sono informati della circostanza che qualora il loro comportamento costringa i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per "*E2E S.p.A.*" a violare i sistemi di controllo e le procedure, le regole comportamentali ed il Codice Etico, tanto sarà considerato violazione del M.O.G.C. e costituirà causa di risoluzione degli accordi contrattuali.

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

unlimited energy

MODELLO DI

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ex D. Lgs. 231/01)

ANALISI DEI RISCHI

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

I) RISK ASSESSMENT: METODO ADOTTATO.

Per la predisposizione dei protocolli di prevenzione dei reati previsti nella Parte Speciale del presente Modello, si è proceduto all'individuazione delle aree di attività sensibili al rischio dei detti illeciti, individuando altresì le funzioni coinvolte.

In tal modo è stato possibile operare una selezione delle aree di rischio, tanto da predisporre idonei ed appositi protocolli preventivi focalizzati per le aree a rischio medio/medio alto/alto.

In ogni caso, si è tenuto conto anche delle aree a rischio assente e/o basso.

Il criterio di segnalazione seguito è stato quello c.d. del "semaforo", colorando la casella in corrispondenza della fattispecie di reato considerata:

i) di colore ROSSO per il rischio alto
ii) di colore ARANCIONE per il rischio medio-alto;
iii) di colore GIALLO per il rischio medio;
iv) di colore VERDE per il rischio basso e/o assente.

Si è proceduto altresì alla valutazione complessiva dell'area di rischio, seguendo l'accorpamento per aree omogenee di reati predisposto dal Decreto nell'elencazione dei reati presupposto agli artt. 24 e ss.

Attraverso l'adozione e l'efficace attuazione del presente M.O.G.C., "*E2E S.p.A.*" ritiene di ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati presupposto del Decreto, non solo grazie ad un'adeguata e puntuale mappatura dei singoli rischi-reato (con relativa valutazione), ma soprattutto grazie all'efficacia deterrente e disincentivante dei singoli protocolli preventivi, tutti improntati primariamente al rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle condotte poste in essere dalle singole funzioni e da tutti i soggetti interessati.

II) LEGENDA.

Nello specifico, le aree di attività sottoposte a valutazione sono state

1) l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile = AA
2) l'Area Commerciale = AC
3) l'Area Tecnica = AT
4) i Rapporti con la P.A. = PA
5) l'Area Personale = P
6) Sicurezza sul posto di lavoro = S
7) Tutela Ambientale = A
8) Regali e/o Omaggi e/o Sponsorizzazioni = O

Le funzioni coinvolte individuate per ciascuna area di rischio sono:

a) l'Assemblea dei Soci = AS
b) il Consiglio di Amministrazione = CdA
c) Il Presidente del C.d.A. = PRES
d) il Collegio Sindacale = CS
e) il Direttore Finanziario = DF/CFO
f) il Direttore Commerciale = DC
g) la Funzione Amministrativa = FAM
h) la Funzione Commerciale = FC
i) la Funzione Tecnica = FT
j) il Responsabile della Manutenzione = RM
k) il Responsabile Controllo Gestione = RG
l) il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione = RSPP

Essendo emerso in sede di intervista il coinvolgimento nell'attività aziendale (ulteriore rispetto alla manutenzione degli impianti) di soggetti terzi, si ritiene opportuno integrare l'analisi dei rischi anche con riferimento alle seguenti figure:

m) Consulenti = C

n) Intermediari = I

III) RISK ASSESSMENT: TABELLE DI ANALISI.

Le tabelle seguenti descrivono a titolo esemplificativo i processi e le attività svolte da "*E2E S.p.A.*" potenzialmente critiche per i reati presupposto elencati nella parte generale (*ndr*. per facilità di consultazione le tabelle vengono posizione in coda al presente documento).

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT

MODELLO DI

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ex D. Lgs. 231/01)

PARTE SPECIALE

E2E S.p.A.
sede legale e amministrativa
Corso di Porta Vittoria, 28
20122 Milano

Tel.: 02 97162331
info@e2e-power.com
capitale sociale euro 200.000 i.v.
r.i./c.f./p.iva 09291110964
www.e2e-power.com

©FMDT